

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GENCO, GIUNTOLI Graziuccia, DERIU e RESTAGNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1965

Modifiche alla carriera del personale direttivo delle scuole secondarie di cui alla legge 13 maggio 1958, n. 165

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge mira a sopprimere una ingiustificata sperequazione a danno dei presidi degli Istituti di istruzione secondaria, nei confronti degli altri dipendenti dello Stato ed in particolare dei professori. Mentre questi infatti hanno da tempo ottenuto di passare dal coefficiente iniziale a quello superiore, dopo due anni di permanenza nel primo (i due anni di straordinariato) i presidi vi restano attualmente per ben sei anni, cioè per quattro anni dopo il compimento del periodo biennale di prova.

Il disegno di legge mira a soddisfare, altresì, esigenze di carattere pratico, nel senso che la possibilità di una maggiore carriera stimolerebbe un maggior numero di giovani insegnanti a partecipare ai concorsi di preside, che, attualmente, interessano, invece, gli insegnanti più anziani; il che consentirebbe di reclutare tempestivamente gli elementi migliori, anche per i posti di maggiore responsabilità dell'organizzazione scolastica.

L'onere derivante dal presente disegno di legge ammonta a circa lire 600 milioni.

Infatti i presidi attualmente in servizio sono: 1.047 di 1ª categoria e 2.162 di 2ª categoria.

Poichè sono in corso di espletamento i concorsi per 290 posti di preside di 1ª categoria e per 960 posti di preside di 2ª categoria, si ha che il numero complessivo dei primi ammonterà così a 1.337 e quello dei secondi a 3.122.

Tuttavia, debesi tener presente che nella prima classe di stipendio si trovano presentemente soltanto 500 presidi circa di 1ª categoria e 1.000 di 2ª categoria. A tali unità si riferirebbe principalmente la nuova legge, nella sua prima applicazione; per cui, tenuto conto che la differenza di trattamento fra le due classi di stipendio ammonta a circa lire 600.000 annue per i presidi di 1ª categoria e a lire 300.000 per quelli di 2ª categoria, il maggior onere complessivo annuo può indicarsi in lire 600 milioni circa (Lire 300 milioni per l'anno 1965 nel caso che la legge abbia attuazione, come proposto, dal 1º luglio 1965).

Data l'entità della somma occorrente si ritiene che essa possa essere agevolmente reperita entro i vari capitoli del normale bilancio della Pubblica istruzione.

Per le cennate ragioni si confida che gli onorevoli colleghi vorranno prendere in considerazione il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al testo della legge 13 maggio 1958, n. 165, modificata con le leggi 28 luglio 1961, n. 831, 6 febbraio 1963, n. 28, e 5 dicembre 1964, n. 1268, sono apportate le seguenti modificazioni:

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 13 maggio 1958, n. 165, è sostituito dal seguente:

« La prima classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina in ruolo, la seconda dopo due anni di servizio ».

L'annessa tabella sostituisce la tabella E, concernente la carriera del personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria annessa alla legge 13 maggio 1958, n. 165.

Art. 2.

I benefici economici e di carriera decorrono dal 1° luglio 1965.

Agli oneri a carico dello Stato, derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti dei vari capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

TABELLA

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO
DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Presidi di 1 ^a categoria	Presidi di 2 ^a categoria
700	2.814.900	2 ^a classe di stipendio dopo 2 anni	
580	2.332.700	1 ^a classe di stipendio allo stato della nomina	2 ^a classe di stipendio dopo 2 anni
522	2.099.600	—	1 ^a classe di stipendio all'atto della nomina